



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA**  
**SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1035/2017 R.G.

avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

promossa da

MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa attrice-opponente

Rappresentata e difesa dall'avv.

Contro

ROSSANO, FRANCESCO convenuti-opposti

Rappresentati e difesa dall'avv. Alessandro Pontremoli

**Conclusioni:**

Per parte attrice opponente:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice del Tribunale della Spezia: IN VIA PRELIMINARE: Annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l’inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria al fine dell’ottenimento del rilascio di copia della documentazione contrattuale; Fermo quanto sopra: IN TESI: Disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 181/2017, R.G. 3590/2016 emesso dal Tribunale della Spezia, essendo la consegna di copia della documentazione ingiunta non dovuta per i motivi esposti in narrativa e/o comunque per inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 119 TUB. Con vittoria di spese e compensi professionali”.

Per parte convenuta opposta:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere l'avversa domanda perchè infondata in fatto ed in diritto, condannando l’opponente, in persona del legale rapp.te, al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una penale ex art. 96 c.p.c. a favore dell’opposta, oltre al pagamento delle spese



e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

### FATTO E DIRITTO

Gli attuali convenuti opposti, quali fideiussori della società Coop Sociale a r.l, chiedevano emettersi decreto di ingiunzione nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa per ottenere la consegna delle copie dei contratti (contratti di c/c n. 6710, rapporti anticipi, aperture di credito ed eventuali convenzioni sulla determinazione dei tassi ultralegali) e degli estratti conto scalari dall'inizio del rapporto, affermando di avere già provveduto a richiedere tale documentazione, rispettivamente in data 22.11.2014 (personalmente) ed in data 04.06.2015 a mezzo del proprio legale. Nonostante tali reiterate richieste la Banca ometteva la consegna. Il Tribunale emetteva il richiesto decreto ingiuntivo avverso il quale la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa interponeva opposizione, eccependo l'inammissibilità della procedura monitoria azionata al fine dell'ottenimento della documentazione contrattuale, anche in relazione alla posizione sostanziale di fideiussori dei richiedenti, i quali - a dire della predetta - non avrebbero diritto di accedere agli atti. Preliminarmente si osserva come l'art. 633 cpc faccia espresso riferimento alla "consegna di una cosa mobile determinata" qual è appunto la richiesta documentazione bancaria, che non si ritiene abbia ad oggetto un obbligo di fare come erroneamente ritenuto da parte attrice opponente.

L'eccezione deve pertanto essere rigettata.

Nel merito, sul diritto dei fideiussori ad ottenere copia della documentazione ex art. 119 TUB, si deve ritenere che anche il garante abbia diritto ad ottenere copia della documentazione afferente il rapporto con la banca; dovendosi ritenere applicabili gli stessi principi che regolano il rapporto tra la banca ed il cliente principale, poichè tra la prima ed il fideiussore, al momento della sottoscrizione dell'obbligazione, sorge un rapporto diretto e/o qualificato, visto che i fideiussori sono potenzialmente ( e nel caso di specie effettivamente, in quanto nei loro confronti è stato richiesto il pagamento delle somme garantite) destinatari degli effetti del rapporto.

Si deve ritenere quindi che il diritto - anche per il fideiussore - di ottenere la consegna della documentazione dalla Banca tragga fondamento dall'art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e secondo correttezza (art. 1175). Pertanto, nel caso che ci occupa, non può essere posto in dubbio che i fideiussori, destinatari di una richiesta di pagamento da parte della banca, abbiano il diritto di esaminare la fondatezza delle ragioni di credito, posto che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.).

Si ritiene quindi sussistente il diritto del fideiussore di ottenere copia dei documenti relativi al rapporto garantito, in quanto connesso alla natura della garanzia fideiussoria, che si pone, rispetto



all'obbligazione principale garantita, in un rapporto di accessorietà e dipendenza, in virtù del quale il fideiussore ha diritto, tra l'altro, di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore, relative all'esistenza e alla validità dell'obbligazione garantita, essendo chiaramente strumentale il diritto di accesso alla documentazione, rispetto all'effettività della tutela, anche giudiziale, dei diritti del fideiussore, che si deve in ogni caso ritenere "cliente" dell'intermediario nella misura in cui a suo beneficio rilascia la garanzia personale.

Alla luce di quanto esposto l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi in relazione allo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, tenuto conto che non sono state assunte prove costituende.

Non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art 96 cpc.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando  
Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto,  
conferma il decreto ingiuntivo n. 181/2017, emesso in data 17.2.2017 dal Tribunale di La  
Spezia;

Condanna BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa al pagamento a favore di  
ROSSANO e FRANCESCO delle spese del presente giudizio che liquida in  
complessivi € 2768,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

La Spezia, 30/5/2019

Il Giudice  
Adriana Gherardi

